

STATUTO

GERMINA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA BARTOLOMEO
SESTINI 15

Numero REA: PT - 607432

Codice fiscale: 02037640477

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

CIALE "PANTAGRUEL" - O.N.L.U.S.", come sopra rappresentate, costituiscono in Italia, ai sensi del D.lgs. 112/2017, una impresa sociale nella forma della Società a responsabilità limitata, denominata **"GERMINA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**, con sede in Pistoia, Via Bartolomeo Sestini 15, e disciplinata dalle seguenti norme sociali:

"STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita un'impresa sociale nelle forme della società a responsabilità limitata, avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 così come modificato dal D. Lgs. del 20 luglio 2018 n. 95, con la denominazione di:

"GERMINA S.R.L. IMPRESA SOCIALE";

è regolata dal presente Statuto e dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 così come modificato dal D. Lgs. del 20 luglio 2018 n. 95, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore.

1.2 la Società nasce dalla volontà di "Giorgio Tesi Editrice S.r.l." e di "Pantagrue Cooperativa Sociale" nel creare un soggetto di forte impatto sociale e culturale sui territori di riferimento sotto meglio specificati.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale Pistoia.-

2.2 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese comprendente anche il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, ove posseduti; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.-

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2042 (duemilaquarantadue).

Articolo 4 - Oggetto

4.1. La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alla lettera l), comma 1, dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto le seguenti attività:

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con

esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

- * organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- * servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;

- * attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- * interventi e servizi sociali;

- * attività di educazione, istruzione e formazione professionale;

- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

- * alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- * agricoltura sociale;

- * organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- * riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- * Partecipazione ai bandi pubblici e privati.

In tale ambito la società ha per principale oggetto l'attuazione di interventi e di programmi da realizzare per la diffusione socio culturale dei valori e delle tradizioni del territorio toscano, pistoiese, e più in particolare, delle zone montane con particolare attenzione all'Appennino Pistoiese e Tosco-Emiliano.

La società rivolge le proprie attività ad un pubblico ampio, con particolare attenzione alle famiglie ed ai bambini.

4.3 Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come, ad esempio: promozione dei viaggi sulle linee ferroviarie dell'Appennino; organizzazione e gestione di attività escursionistiche e trekking; coordinamen-

to di attività legate allo sviluppo del territorio montano; costruzione di partenariati strategici con altre realtà della montagna; costruzione di progettualità per l'attrazione di finanziamenti per lo sviluppo e la crescita del territorio appenninico; realizzazione di offerte turistiche a carattere socio culturale per lo sviluppo della conoscenza dei territori e delle loro tradizioni.

4.4 La Società promuove la realizzazione di eventi, percorsi e attività di conoscenza ed educazione a corretti stili di vita alimentari. Promuove, altresì, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

4.5 La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse.

4.6 La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

4.7 La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

4.8 La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto e, in tale ambito, potrà partecipare a bandi pubblici o privati.

Articolo 5 - Capitale sociale ed altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.5 In caso di aumento gratuito del capitale sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del d.l.112/2017 la società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione

annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

5.6 I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.-

Articolo 6 - Diritti dei soci

6.1 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

6.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili.

7.2. Ai fini del presente articolo, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.3 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata inviata a mezzo posta elettronica certificata.

7.4 I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio del-

la prelazione con lettera raccomandata inviata a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.5 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.6 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

7.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.8 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

7.9 Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

7.10 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.11 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.12 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 2 Dlgs 112/2017.

Articolo 9 Assemblea

9.1 Per le competenze delle decisioni dei soci si applica l'art. 2479, commi primo e secondo, del codice civile.

9.2 Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assem-

bleare.-

9.3 L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico, da uno degli amministratori con poteri disgiunti, dagli amministratori con poteri congiunti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), in caso di Consiglio d'Amministrazione, o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, non necessariamente presso la sede sociale, purchè in Italia, con avviso inviato per lettera raccomandata A.R., ovvero per fax o posta elettronica al numero o indirizzo risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.-

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con altro mezzo da cui risulti la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.-

Nell'avviso di convocazione può essere prefissato il giorno per una seconda convocazione.-

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata in presenza delle condizioni di cui all'art. 2479 bis, ultimo comma, del codice civile.-

9.4 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea.-

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci.-

9.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dall'amministratore più anziano in caso di più amministratori, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati o, in caso di impedimento di questi, da un consigliere designato dal Consiglio, in caso di Consiglio d'Amministrazione, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.-

Spetta al Presidente dell'Assemblea nominare il segretario e constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.-

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci la società può dotarsi di regolamento per disciplinare l'intervento in Assemblea, il suo svolgimento, l'esercizio del voto e quant'altro.-

9.6 E' possibile l'espressione del voto per corrispondenza e tenere le Assemblee con mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2370, ultimo comma, codice civile.-

9.7 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costi-

tuita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

9.8 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore, ai sensi dell'articolo 2352 c.c. espressamente richiamato dall'articolo 2471-bis c.c..-

9.10 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al presente statuto.

Articolo 10 Amministratori

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- * da un amministratore unico, se nominato all'unanimità dei soci;

- * da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri.-

In ogni caso è riservato ai soci fondatori il diritto di nominare le maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

10.2 Ai sensi dell'art. 7, comma 2, D. Lgs. 112/2017 non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

10.4 Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10.5 Gli amministratori, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 112/2017, devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

10.6 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro

del Consiglio di Amministrazione, il socio che lo aveva nominato provvederà a sostituirlo.

L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea, in cui sarà nominato un nuovo organo amministrativo o confermato il consiglio come così composto.

10.7 Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il Consiglio Di Amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

10.8 La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero nel caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

10.9 Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

10.10 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e nomina tra i suoi membri eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

10.11 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.12 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata inviata a mezzo posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

10.13 L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

10.14 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

10.15 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

10.16 Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10.17 Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

10.18 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

10.19 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 11 - Rappresentanza

11.1. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico se nominato è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

11.2 Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

11.3 Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico se nominato ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

11.4 La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

11.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

11.6 Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, degli institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

11.7 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,

questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

11.8 Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione ed in ragione del loro ufficio.

Articolo 12 - Clausola di trasparenza

12.1 E' espressamente escluso e fatto divieto che la Società limiti, anche indirettamente, la propria attività e/o l'erogazione di servizi solo in favore dei soci. A tale scopo non si può attribuire ai soci più del 70% delle prestazioni di beni.

Articolo 13 - Collegio Sindacale e revisore legale dei conti

13.1 Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.; oltre alla nomina aggiunta di due sindaci supplenti.

13.2 L'assemblea che procede alla nomina del collegio sindacale ne fissa il compenso e procede alla nomina del presidente del collegio sindacale.

13.3 Il collegio sindacale svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

13.4 I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

13.5 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

13.6 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto

dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

13.7 Anche in ossequio al protocollo di intesa del 29 aprile 2016 di cui al precedente art. 13.4, l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Collegio Sindacale, e la durata.

13.8 Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

13.9 Qualora sussistano le condizioni di legge potrà essere nominato un organo di controllo monocratico, cui potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti; in caso di sua nomina le previsioni statutarie relative al collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, all'organo monocratico.-

Articolo 14 - Esercizi sociali - Utili

14.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

14.3 Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci nel termine di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile, potendosi applicare il maggior termine ivi indicato, ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c., primo comma.-

14.4 Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile, potendosi applicare il maggior termine ivi indicato, ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c., primo comma.-

14.5 La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

14.6 La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione an-

nuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

(i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

(ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

(iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

14.7 La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

14.8 Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 112/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

14.9 E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 15.6 del presente articolo.

Articolo 15 - lavoro nell'impresa sociale

15.1 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 112/2017, ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

15.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

15.3 È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli in-

fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

Articolo 16 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

16.1 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

16.2 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Detto coinvolgimento dovrà comunque avvenire, quantomeno in forma consultiva, nell'adozione delle decisioni che riguardano aspetti rilevanti delle prestazioni fornite agli utenti o le condizioni dei lavoratori.-

16.3 I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

16.4 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione, Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

17.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-

namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

17.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

17.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

17.4 In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

17.5 La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

17.6 L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 18 - Clausola compromissoria

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un collegio di tre arbitri nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Pistoia, avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra

quelle in contesa.

18.2 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

18.3 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Articolo 19 - Norme Finali

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile per le società a responsabilità limitata e del codice del terzo settore.-"

I soci danno atto che il capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) è stato sottoscritto e versato dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- dal socio "GIORGIO TESI EDITRICE S.R.L." una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero);

- dal socio "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PANTAGRUEL" - O.N.L.U.S." una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento virgola zero zero);

I Componenti si danno reciproco atto che le quote da essi sottoscritte ed assunte, sono state integralmente versate nelle mani dell'Organo Amministrativo mediante i seguenti assegni circolari:

- * Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 5206799698-09 della BPER in data 1° marzo 2022;

- * Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 6081646050-12 della Banca Monte dei Paschi di Siena in data 1 marzo 2022 assegni all'ordine della costituita società, non trasferibili.-

Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre duemilaventidue (31.12.2022).-

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, a tempo indeterminato, con i poteri di cui sopra, nominato nella persona dei Componenti:

- * Ciano Enzo, Presidente,

- * Luca Sparnacci, nato a Firenze il 4 ottobre 1968, residente in Pistoia (PT) Via di Fabbiana n. 14/A, codice fiscale SPR LCU 68R04 D612F, Claudia Cardelli, nata a Pistoia (PT) il giorno 11 marzo 1967, residente in Serravalle Pistoiese, Via Santini n. 67/L, codice fiscale CRD CLD 67C51 G713X, nonchè Sara Tesi, Francesca Tesi, Begliomini Nicolò e Rita Grossi, Consiglieri,

tutti sopra generalizzati; i quali hanno accettato la carica confermando: che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Viene nominato sindaco unico con incarico di revisore legale con durata in carica tre esercizi scadenti alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, fino al 31 dicembre 2024 il Dott. UGO BAZZOTTI, nato a Trequanda (SI) il 5 dicembre 1948, domiciliato a Barberino Tavarnelle (FI) Via di Novoli 4, c.f. BZZ GUO 48T05 L384H, iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 122407 (G.U. supp. 1 - IV serie speciale) del 04.01.2002;

- di essere tutti titolari dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società ammontano a euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero) sono poste a carico della società.-

Il presente atto viene letto da me notaio ai Comparenti. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su nove fogli di cui si occupano trentasei pagine, alle ore sedici e minuti quarantasette viene sottoscritto il presente atto.-

F.TO RITA GROSSI

F.TO FRANCESCA TESI

F.TO SARA TESI

F.TO CIANO ENZO

F.TO NICOLO' BEGLIOMINI

F.TO TESI FABRIZIO

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è sigillo.-